



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e, in particolare, l'art. 92, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, come modificato dall'art. 1, comma 208, lettera e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale (di seguito "Fondo");

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45, che detta disposizioni generali concernenti la modalità di utilizzo del Fondo, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166, ed in particolare l'art. 3 relativo alle attività finanziabili dal Fondo;

VISTO il decreto legge del 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazione dalla legge 132 del 2019 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole, alimentari



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 n. 179 concernente “Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali”, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito con modificazioni della legge 18 novembre 2019 n. 132 (G.U. n. 55 del 4 marzo 2020);

VISTO il decreto direttoriale del 4 agosto 2021 n. 356185, che stabilisce per annualità 2021 il programma annuale contro gli sprechi, prevedendo lo stanziamento di euro 450.000,00 per l'erogazione di contributi finanziari a sostegno di progetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali del 3 gennaio 2017, n. 45, connessi alla finalità di limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, come stabilito dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del medesimo decreto del 3 gennaio 2017, n. 45, registrato all'UCB con il n. 324 del 2 settembre 2021;

VISTA il decreto dipartimentale 15 aprile 2022 n.174047 di accertamento dei residui, registrato all'Ufficio centrale di bilancio con il n. 620 che ha decretato che la somma di euro 658.383,06, di cui Euro 608.383,06 (seicentottomilatrecentottantatre/06) ai sensi dell'art. 34- bis, comma 3, della legge 196/2009, è da trasportare al capitolo 7720 dell'anno finanziario 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 18 agosto 2020 al reg. n. 784 e confermato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 giugno 2021 reg. n. 620, recante il conferimento dell'incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale al Dr. Giuseppe Blasi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 19 gennaio 2021 al n. 42, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea al Dr. Luigi Polizzi;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2021 n.314233, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Di Rubbo l'incarico di dirigente dell'Ufficio dirigenziale non generale PIUE IV;

VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei Conti in data 1 aprile 2022 al n. 237;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata alla Corte dei Conti in data 4 aprile 2022 al n. 263;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

VISTA la Direttiva del Direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, del 25 marzo 2022, n. 138295, registrata all'UCB in data 4 aprile 2022 al n. 262;

VISTA la nota del 10 febbraio 2022, prot.n.64054, inviata all'Ufficio AGRET VI con la quale si è provveduto a richiedere la conservazione per il 2022 dei residui di stanziamento lett. F) delle somme previste per l'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 7720 pg 01;

VISTA la nota del 30 marzo 2022, prot.n.0146180, con la quale la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, Ufficio Programmazione, bilancio, contabilità economica, vigilanza enti, ha confermato l'avvenuta conservazione dei residui di stanziamento;

CONSIDERATA l'opportunità di promuovere progetti tesi a migliorare il recupero delle eccedenze alimentari per l'alimentazione umana, con particolare riferimento alla distribuzione agli indigenti, secondo anche quanto emerso nella seduta del 16 dicembre 2021 del Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare;

CONSIDERATO che il decreto lgs. 152/2006 stabilisce che le Pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a favorire la messa a punto e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da limitare il meno possibile, ad incrementare la quantità dei rifiuti, quali imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare tra le azioni prioritarie finalizzate alla limitazione degli sprechi alimentari indica l'opportunità di prevedere finanziamenti per assi prioritari di ricerca. In particolare, per le perdite nella fase di: produzione, trasformazione, distribuzione; in quella relativa all'utilizzo di tecnologie di conservazione, dell'imballaggio, dei trasporti, della logistica, della shelf-life dei prodotti, della semplificazione delle etichette;

RITENUTO necessario, diffondere un avviso pubblico per la concessione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di contributi finanziari a sostegno, in particolare, dei progetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166.

DECRETA:

Articolo 1
(Campo di applicazione)

1. È indetta una selezione pubblica nazionale per l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi relativi alla ricerca nel campo dell'etichettatura dei prodotti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

alimentari, della *shelf life* dei medesimi, dell'imballaggio e a programmi di sviluppo nel campo della riduzione dello spreco e delle eccedenze alimentari.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale protocollo n. 36185 del 4 agosto 2021, il finanziamento complessivo, per i progetti di cui al comma 1, è pari a euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), nell'ambito dei fondi stanziati dall'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. I progetti innovativi da realizzare nei campi definiti dal comma 1 possono ricevere il finanziamento massimo ammissibile di seguito riportato:

- a) ricerca nel campo dell'etichettatura dei prodotti alimentari: euro 100.000,00;
- b) ricerca nel campo della *shelf life* primaria e secondaria dei prodotti alimentari: euro 250.000,00;
- c) programmi di sviluppo nel campo della riduzione dello spreco e delle eccedenze alimentari: euro 100.000,00.

Articolo 2
(Soggetti ammessi a partecipare)

1. Ai fini della erogazione dei contributi di cui al presente avviso, possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) Per i progetti di cui all'art. 1, lettera b) punto 3: università ed enti di ricerca;
- b) Per i progetti di cui all'art. 1, lettera a) e c) punto 3: associazioni; fondazioni; consorzi; società anche in forma cooperativa; imprese in forma singola e associata; soggetti iscritti all'Albo degli Enti di Servizio Civile.

2. In caso di aggregazione di più soggetti partecipanti, valgono i seguenti principi:

- a) la domanda di partecipazione è inoltrata dal soggetto capofila o rappresentante legale;
- b) alla domanda è allegato l'atto di costituzione dell'aggregazione o della rete di imprese, in una delle forme previste dalla vigente normativa;
- c) alla domanda è allegata una autocertificazione, ai sensi del comma 3, per ciascun componente dell'aggregazione o della rete di imprese.

3. Ciascun soggetto partecipa un solo progetto sia in forma singola che associata.

Articolo 3
(Requisiti dei progetti e criteri di valutazione)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

1. I progetti, anche in forma associata, devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) essere presentati da uno dei soggetti, di cui all'art. 2, comma 1;
 - b) essere strettamente coerenti con le finalità, di cui all'art. 1, comma 1 e 3;
 - c) avere ad oggetto uno o più alimenti, come definiti all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.
 - d) nel caso in cui un soggetto sia presente in più progetti, sia in forma singola che associata, la Commissione di cui all'art. 6 valuterà solo il progetto pervenuto cronologicamente per primo a questa Amministrazione.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sono comunque ammesse le seguenti tipologie di progetti:
 - a) progetti o applicazioni informatiche aventi ad oggetto esclusivamente l'attività di marketing, comunicazione, di formazione, di educazione, di sensibilizzazione, di divulgazione a imprese, consumatori, cittadini o studenti;
 - b) progetti aventi ad oggetto esclusivamente osservatori, indagini sui dati riguardanti lo spreco alimentare, le eccedenze o i recuperi.

3. La valutazione dei progetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, terrà conto delle seguenti caratteristiche:
 - a) essere innovativi, per quanto concerne l'oggetto, il processo produttivo, la tecnologia con particolare riferimento alla digitalizzazione;
 - b) essere concretamente realizzabili;
 - c) interessare una o più sottoclassi di prodotti, di cui alla classificazione di Nizza. Sono presi in considerazione i prodotti delle sottoclassi comprese nelle classi n. 29, 30 e 31 di detta Classificazione;
 - d) avere una o più categorie di soggetti come destinatari finali. Si intendono per categorie singole tipologie di destinatari, valutate anche in base alle dimensioni numeriche stimate e alle dimensioni territoriali;
 - e) prevedere una quota di cofinanziamento a carico del proponente. Ai fini della valutazione, il cofinanziamento è da intendersi come compartecipazione, esclusivamente finanziaria, finalizzata alla realizzazione del progetto, calcolato come percentuale della quota richiesta nella domanda per la realizzazione del medesimo;
 - f) esperienza del soggetto partecipante:
 - 1) Per la partecipazione ai progetti di ricerca nel campo dell'etichettatura è richiesta una esperienza maturata nell'ambito di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

- riguardanti l'etichettatura ed i confezionamenti innovativi, finalizzati alla riduzione del fenomeno dello spreco alimentare e del relativo impatto a livello economico, sociale ed ambientale.
- 2) Per la partecipazione ai progetti di ricerca nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari, finalizzati alla riduzione degli sprechi alimentari, è richiesta una esperienza maturata con particolare riferimento alle determinazioni analitiche, microbiologiche e sensoriali, al fine di misurare le variazioni di qualità per determinare la durata del prodotto, anche dopo la prima apertura della confezione;
 - 3) Per la partecipazione ai progetti per programmi di sviluppo nel campo della riduzione dello spreco e delle eccedenze alimentari, è richiesta una esperienza documentata in tali attività.
- g) prevedere forme di pubblicità del progetto.
4. I progetti ammissibili sono valutati in base ai criteri previsti al comma 3, con le modalità definite nell'allegato 1.

Articolo 4
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione, diretta ad ottenere la concessione dei contributi, è redatta, dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando, tassativamente a pena di esclusione, il modulo di domanda, di cui all'allegato 2 del presente bando, in lingua italiana.
2. Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta in conformità all'allegato 3.
3. Nella domanda dovranno essere fornite le indicazioni specificate nell'allegato 2 e ogni utile elemento di conoscenza delle attività previste, sotto il profilo organizzativo e finanziario, ai fini della valutazione.
4. Nella nota di trasmissione che accompagna la domanda e la documentazione da allegare, è riportata, la seguente integrale dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER PROGETTI INNOVATIVI"
5. Tassativamente, a pena di esclusione, la nota di trasmissione e l'istanza di partecipazione, firmata digitalmente, nonché i relativi allegati, di cui al precedente comma 3, devono essere inviati in un unico *file* esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec bandosprechi2022@pec.politicheagricole.it entro le ore 24,00 del giorno 31 agosto 2022.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

6. Eventuali anticipazioni sui contenuti di un progetto, in qualsivoglia modalità, ne comportano l'esclusione dalla valutazione.

Articolo 5
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.
2. Le spese di personale sono ammissibili per il solo personale assunto mediante una delle forme, anche flessibili, previste dall'ordinamento, avente espressamente ad oggetto, anche in quota parte chiaramente individuata, la realizzazione delle attività previste dal progetto e di durata non superiore al termine di conclusione del progetto.
3. I costi di eventuali garanzie, anche fidejussorie, non rientrano tra le spese ammissibili.
4. La proposta di progetto deve contenere l'articolazione complessiva delle spese da sostenere (ivi incluso l'eventuale quota di cofinanziamento) distinte per voci, comprese le spese generali, ove previste, ed evidenziando, per ciascuna voce, la coerenza e la diretta funzionalità delle medesime alla realizzazione del progetto.
5. Nel limite disposto dall'art. 1, comma 3 e fino a concorrenza di quanto previsto, il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili, purché riconosciute in fase di rendicontazione tra quelle effettivamente sostenute e rendicontate, compresa una quota di spese generali non superiore al 5%.
6. Fermo restando il massimale del progetto approvato, in corso di attuazione sono ammesse variazioni compensative tra le differenti voci di spesa del progetto, purché non superiori al 10% per ciascuna voce e preventivamente comunicate all'Amministrazione.
7. Il beneficiario invia, entro sei mesi dalla comunicazione di inizio attività, di cui al comma 1, una relazione intermedia sulle attività svolte.
8. Tutti i pagamenti effettuati e relativi alle spese ammesse al finanziamento devono avvenire tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile al finanziamento solo nel caso in cui non sia altrimenti recuperabile, a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Nella domanda di partecipazione, andranno specificate le voci di spesa per le quali non sia possibile recuperare l'IVA.

Articolo 6

(Iter istruttorio e assegnazione dei finanziamenti)

1. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata da un'apposita Commissione ministeriale di valutazione, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea.

2. Il Responsabile del procedimento trasmette al Presidente della Commissione di valutazione le domande pervenute. Eventuali provvedimenti di esclusione, per il mancato rispetto dei requisiti previsti dal bando, sono adottati dal Responsabile del procedimento in base alla procedura prevista all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La valutazione delle domande e dei progetti presentati, da parte della Commissione di valutazione, è effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità operative:

- a) verifica della completezza delle domande e della documentazione allegata;
- b) verifica della titolarità a partecipare del proponente, di cui all'art. 2, ai fini della partecipazione al presente bando;
- c) verifica del possesso dei requisiti del progetto presentato, di cui all'art. 3, comma 1;
- d) valutazione, in base ai criteri stabiliti all'art. 3, commi 3 e 4, dei progetti ammessi;

4. La Commissione di valutazione, in fase di istruttoria, ha la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa. Il proponente invia la documentazione richiesta entro il termine tassativo di cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta. Tale documentazione dovrà riferirsi esclusivamente alla richiesta effettuata dalla Commissione di valutazione, essendo esclusa la possibilità di integrazione del progetto già presentato. La mancata o incompleta presentazione degli elementi richiesti, entro il termine indicato, comporta l'esclusione del progetto dalla valutazione.

5. Le attività di verifica e di valutazione delle domande e dei progetti, da parte della Commissione di valutazione, sono basate sui dati, sui documenti e sulle informazioni forniti dai proponenti nella domanda di partecipazione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

6. Le esclusioni, deliberate dalla Commissione di valutazione, previa acquisizione del parere del Responsabile del procedimento, sono comunicate dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento che adotta i relativi procedimenti in base alla procedura prevista all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. A seguito della valutazione da parte della Commissione di valutazione, è redatto un verbale dell'attività svolta contenente una graduatoria dei progetti riportante il punteggio attribuito. Sono finanziabili i soli progetti che abbiano ottenuto una valutazione pari almeno a 60/100.
8. Con successivo provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, è approvata la graduatoria di cui al comma 7 e che riporta l'esito della valutazione. Con lo stesso provvedimento sono ammessi i concorrenti e assegnati i fondi, fino al progetto interamente finanziabile. Il suddetto provvedimento è pubblicato sul sito del MIPAAF, nella sezione Gare.
9. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma precedente sul sito del MIPAAF nella sezione Gare, decorre il termine massimo di dodici mesi, per la realizzazione delle attività previste nel progetto per cui si chiede il finanziamento.

Articolo 7
(Comunicazioni, revoca del finanziamento e sanzioni)

1. L'Amministrazione comunica ai soggetti destinatari l'assegnazione del finanziamento e il codice CUP assegnato, ove previsto. Entro dieci giorni lavorativi il destinatario comunica la data dell'avvio delle attività, purché successiva alla data di pubblicazione della graduatoria approvata, nonché gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 13, sul quale verranno disposti i pagamenti relativi al bando.
2. Qualora, visto l'art. 5 comma 5, alcuni progetti non risultassero interamente finanziati per il raggiunto limite finanziario, il proponente, opportunamente informato dal responsabile del procedimento dovrà comunicare l'accettazione del finanziamento, entro dieci giorni.
3. Nel caso di rinuncia o impossibilità di dare avvio al progetto, il beneficiario è tenuto a dare comunicazione entro dieci giorni all'Amministrazione, la quale si riserva di sospendere o revocare l'assegnazione del finanziamento.
4. Il finanziamento è comunque revocato nei seguenti casi:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

- a) mancata realizzazione del progetto;
- b) utilizzazione difforme dei fondi assegnati dalla destinazione indicata nel presente bando;
- c) mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute entro i termini di cui all'art. 9, comma 2;
- d) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- e) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito del progetto;
- f) mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 9, salvo documentabili cause non imputabili al beneficiario e/o di forza maggiore.

Articolo 8
(Rendicontazione e liquidazione del finanziamento)

1. Ai fini della liquidazione dei finanziamenti assegnati, è istituita, con decreto del Direttore generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea, una Commissione di rendicontazione, con il compito di effettuare i necessari controlli sulla regolarità delle spese rendicontate e la loro corrispondenza con le spese preventivate nella domanda di partecipazione. Tale Commissione formata da tre componenti di cui uno con carica di Presidente, più un membro supplente, svolge il compito di cui al comma 1, entro il sessantesimo giorno dal termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.

2. Ai fini della liquidazione del finanziamento assegnato, deve essere presentata, entro 60 giorni dal termine previsto all'art. 6, comma 10, per la realizzazione delle attività previste dal progetto, una domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione finale sull'attività svolta e sul raggiungimento dei risultati previsti, nonché copia dei materiali eventualmente prodotti;
- b) elenco dettagliato delle spese sostenute, comprese quelle ricadenti nell'eventuale cofinanziamento e le spese generali, con chiaro riferimento alle corrispondenti spese riportate nel progetto approvato e alle eventuali variazioni, di cui all'art. 4, comma 6;
- c) giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e quietanzati), escludendo quelle relative all'eventuale cofinanziamento, accompagnati dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, con apposizione del codice CUP assegnato al progetto su ogni documento contabile. Le fatture elettroniche sono trasmesse nel formato elettronico originale;
- d) conferma degli estremi del conto corrente dedicato (IBAN) di cui all'art. 7, comma 1 o sua comunicazione in caso di variazione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

3. La rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione del progetto deve corrispondere almeno al 70% del preventivo indicato nel progetto approvato, cofinanziamento escluso. In tal caso la liquidazione avverrà nei limiti della spesa rendicontata, fatta salva la rispondenza alle spese preventivate nel progetto approvato. L'obbligo di presentazione dei giustificativi di spesa non si applica alle spese generali.
4. Nel caso in cui la Commissione di rendicontazione ravvisi i casi di cui all'art. 7, comma 4 o di rendicontazione inferiore al 70% del preventivo indicato nel progetto approvato, cofinanziamento escluso, l'Amministrazione ha facoltà di revocare o rideterminare l'importo assegnato.
5. Le spese rendicontate devono essere state effettuate tra la data di approvazione del progetto e il termine di cui all'art. 6, comma 10 previsto per la sua realizzazione. Nel caso di enti pubblici, è necessario che l'impegno delle risorse avvenga entro il termine di conclusione del progetto, purché nel rendiconto delle spese, inoltrato nei termini previsti al comma 2, sia allegata la documentazione relativa all'effettivo avvenuto pagamento.
6. Il materiale relativo al progetto finanziato, in caso di diffusione o pubblicità, riporta la seguente dicitura: "Progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".
7. A seguito della verifica effettuata dalla Commissione di rendicontazione, è redatto apposito verbale contenente gli importi riconosciuti tra le spese ammissibili, effettuate e portate in rendicontazione, e pertanto oggetto di liquidazione a fronte di quanto rendicontato e nei limiti dell'importo assegnato.
8. Con successivi provvedimenti, sono liquidati gli importi riconosciuti, di cui al comma 7.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa Pettorino, funzionario amministrativo in servizio presso l'Ufficio PIUE IV del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Responsabile del procedimento cura direttamente, informandone la Direzione in intestazione, tutte le comunicazioni con i proponenti, ad eccezione di quelle previste all'art. 6, commi 3 e 4, delle quali è in ogni caso informato a cura del Presidente della Commissione di valutazione, di cui all'articolo 6, comma 1.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE 4

3. Eventuali quesiti relativi al contenuto del presente bando possono essere richiesti direttamente al Responsabile del procedimento a mezzo e-mail all'indirizzo piue4@politicheagricole.it, entro il 31 luglio 2022 alle ore 19,00. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione alcun quesito.
4. Le eventuali informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, relative ai quesiti, verranno diffuse tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione "Gare". Tutti i quesiti saranno pubblicati in forma anonima, in formato FAQ, unitamente con la data delle relative risposte.
5. Tutte le comunicazioni con i proponenti avvengono tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bandosprechi2022@pec.politicheagricole.it.
6. Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito delle attività connesse al presente bando, o comunque raccolti dal Ministero a tale scopo è finalizzato unicamente all'espletamento delle relative procedure, nonché delle altre attività ad essa strettamente correlate e conseguenti.
7. L'esercizio del diritto in materia di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi della normativa vigente.
8. Il presente provvedimento è pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sezione "Gare", che costituisce anche lo strumento di pubblicità per gli atti conseguenti soggetti a pubblicazione.
9. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Polizzi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005

Polizzi Luigi
MiPAAF
24.06.2022
11:16:16
GMT+01:00

